



Indirizzo Via Lucomagno 14  
CH 6710 Biasca  
Telefono 091 874 39 00  
Fax 091 874 39 21  
E-mail info@biasca.ch  
Internet www.biasca.ch

Biasca 22 febbraio 2024  
Rif RM 20.02.2024 / 4314  
ACS FR / as  
C 358 / S 2454

## **MESSAGGIO MUNICIPALE**

**no. 6 – 2024**

**del 20 febbraio 2024**

**concernente la modifica del Regolamento comunale  
per la promozione dei trasporti pubblici del 24 settembre 2018**

Egregio Signor Presidente,  
Signore e Signori Consiglieri comunali,

con il presente Messaggio il Municipio di Biasca propone la modifica del Regolamento comunale per la promozione dei trasporti pubblici del 24 settembre 2018.

### **1. Premessa**

Attualmente il contributo per la promozione dell'utilizzo dei mezzi pubblici è regolato dall'art. 3 cpv. 1 del Regolamento comunale per la promozione dei trasporti pubblici del 24 settembre 2018 (di seguito: Regolamento) il quale prevede un contributo di CHF 50.00 per abbonamenti Arcobaleno annuali fino a due zone e di CHF 100.00 per abbonamenti Arcobaleno annuali oltre le due zone. Vi è altresì l'Ordinanza municipale concernente il sussidio per la promozione dei trasporti pubblici (di seguito: Ordinanza), il cui art. 3 cpv. 1 riprende testualmente l'art. 3 del citato Regolamento.

Con il Messaggio municipale 2023-28 (conti preventivi 2024), il Municipio ha indicato di voler adeguare il contributo comunale per il rilascio di un abbonamento Arcobaleno annuale, il tutto senza comunque scartare la possibilità di ulteriori cambiamenti che le varie società di trasporto potrebbero apportare (cfr. p. 22 MM 2023-28).

Tale volontà scaturisce dalla sensibilità che l'esecutivo comunale accorda all'utilizzo dei trasporti pubblici, ritenuto che, sinora, il fondo ad esso dedicato non è stato sfruttato appieno.

Il Municipio ritiene quindi che vi sia margine per incrementare gli incentivi e, nello specifico, l'apposito contributo comunale al fine di rafforzare l'utilizzo dei mezzi pubblici.

Per poter procedere con i relativi adeguamenti, occorre però modificare il Regolamento comunale. Da qui l'esigenza del presente Messaggio.

## 2. Modifiche proposte

Per procedere con quanto proposto, occorre modificare l'art. 3 cpv. 1 del Regolamento. Tuttavia, l'attuale norma fissa in maniera esatta l'importo per il contributo comunale direttamente, come descritto, nel Regolamento. Si propone quindi di modificare la disposizione attuale del Regolamento prevedendo un intervallo di importi, dando poi la competenza al Municipio di definire l'ammontare esatto nell'apposita ordinanza municipale. In questo modo, oltre a rispettare determinate regole della tecnica legislativa (secondo le quali il legislativo fissa i principi nei regolamenti, mentre l'esecutivo attua in dettaglio nelle ordinanze i principi previsti dai regolamenti), si permette al Municipio di disporre di un congruo margine di manovra per poter adeguare –nell'apposita ordinanza– l'importo esatto del contributo comunale in maniera più rapida e semplice per rispondere agli eventuali cambiamenti che potrebbero porsi. L'importo minimo dell'intervallo di importi che si propone corrisponde agli attuali importi in vigore, mentre gli importi massimi corrispondono al minimo attuale moltiplicato per quattro.

Inoltre, con il presente Messaggio il Municipio desidera altresì cogliere l'opportunità per adeguare alcune norme che, nel frattempo, non risultano più conformi al diritto superiore o alla situazione reale. In particolare, si tratta di modificare l'art. 4 par. 2 e l'art. 5 del Regolamento.

L'art. 4 par. 2 corrisponde a un'infrazione penale il cui disciplinamento è però regolato in maniera esaustiva dal diritto federale (in caso di conseguimento fraudolento del contributo, il Municipio dovrebbe quindi procedere con una denuncia per verosimilmente truffa come previsto dal Codice penale); si propone quindi di indicare che, in caso di conseguimento fraudolento di prestazioni, il Municipio valuterà l'opportunità di denunciare i fatti alle competenti autorità penali.

L'art. 5 concerne invece il sistema delle carte giornaliere che però non è più in vigore da inizio 2024. Si propone quindi di riformulare la norma in una forma di carattere generale così da applicarsi facilmente agli eventuali cambiamenti apportati dai partner del trasporto pubblico. Conseguentemente a tale modifica, occorre aggiornare anche l'art. 1 (campo di applicazione).

Infine, occorre altresì modificare l'art. 7 del Regolamento, con il quale si propone di indicare l'entrata in vigore per il 1. gennaio 2024. In questo modo, coloro che in questi mesi hanno beneficiato del contributo secondo la vecchia norma potranno ricevere la differenza di importo.

Le modifiche proposte possono quindi essere così riassunte:

Articolo	Titolo	Versione attuale	Versione nuova
1	Campo di applicazione	Il presente regolamento disciplina la concessione di aiuti finanziari, diretti e indiretti, destinati a promuovere l'utilizzo dei trasporti pubblici (abbonamento annuale Arcobaleno e carte giornaliere).	Il presente regolamento disciplina la concessione di aiuti finanziari, diretti e indiretti, destinati a promuovere l'utilizzo dei trasporti pubblici (abbonamento annuale Arcobaleno e carte <b>promozionali</b> ).

3 cpv. 1	Sussidio Contributo comunale	Il contributo comunale per il rilascio di un abbonamento annuale Arcobaleno corrisponde a <ul style="list-style-type: none"> <li>CHF 50.00 per abbonamenti annuali fino a 2 zone;</li> <li>CHF 100.00 per abbonamenti annuali oltre le 2 zone.</li> </ul>	Il contributo comunale per il rilascio di un abbonamento annuale Arcobaleno è stabilito dal Municipio mediante ordinanza, ritenuto un minimo di CHF 50.00 e un massimo di CHF 200.00 fino a 2 zone, rispettivamente un minimo di CHF 100.00 e un massimo di CHF 400.00 oltre le due zone.
4 par. 2	Modalità di pagamento e violazioni	False attestazioni o dichiarazioni che portano al conseguimento fraudolento di prestazioni saranno sanzionate con una multa fino a CHF 10'000.00.	In caso di conseguimento fraudolento di prestazioni, il Municipio valuterà l'opportunità di denunciare i fatti presso le competenti autorità penali.
5 cpv. 1, 2 e 3	Carte giornaliere Carte promozionali	<p><sup>1</sup>Il Comune mette a disposizione dei cittadini domiciliati e, in via subordinata, di altri utenti, delle carte giornaliere per il trasporto pubblico. Il numero di carte giornaliere messe a disposizione va da un minimo di 0 a un massimo di 5 unità.</p> <p><sup>2</sup>Il prezzo di vendita per i domiciliati ammonta al minimo a CHF 30.00 e al massimo a CHF 100.00. Per i non domiciliati, il prezzo viene maggiorato da un minimo di CHF 5.00 a un massimo di CHF 10.00.</p> <p><sup>3</sup>Il Municipio definisce annualmente a preventivo il numero di carte giornaliere disponibili, i prezzi unitari e le condizioni per l'ottenimento.</p>	Il Comune aderisce al sistema delle carte (o biglietti) promozionali che le imprese di trasporto (FFS, ecc.) mettono a disposizione dei Comuni.
7	Entrata in vigore	Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.	Il presente regolamento entra in vigore retroattivamente il 1. gennaio 2024.

### 3. Aspetti finanziari

Qualora il Consiglio comunale approvi le modifiche proposte, il Municipio informa sin d'ora il lodevole Legislativo che intende aumentare –nell'apposita ordinanza– gli importi attualmente stabiliti per il contributo comunale all'utilizzo dei trasporti pubblici. I contributi sarebbero quindi:

- CHF 100.00 per abbonamenti annuali fino a due zone (anziché CHF 50.00);
- CHF 150.00 per abbonamenti annuali oltre le due zone (anziché CHF 100.00).

L'adeguamento del contributo si giustifica anche alla luce dell'evoluzione del relativo centro di costo (700.3637.002 – contributi promozione utilizzo mezzi pubblici), che così si presenta:

Anno	Preventivo	Consuntivo	Differenza
2021	CHF 40'000.00	CHF 13'000.00	+CHF 27'000.00
2022	CHF 40'000.00	CHF 13'500.00	+CHF 26'500.00
2023	CHF 40'000.00	CHF 13'950.00	+CHF 26'050.00
2024	CHF 30'000.00	-	-

Ciò conferma che vi è senz'altro margine per il relativo adeguamento degli importi.

#### 4. Procedura di voto

La procedura di accoglimento di una modifica di un regolamento (art. 42 cpv. 2 LOC in c.d. con l'art. 13 cpv. 1 lett. a LOC) richiede la maggioranza semplice (art. 61 cpv. 1 LOC). La risoluzione dovrà pertanto ottenere il voto favorevole di almeno la maggioranza dei presenti.

#### 5. Commissione competente per l'allestimento del rapporto

Conformemente a quanto indicato dall'art. 10 RALOC, il Messaggio è assegnato alla Commissione della gestione e alla Commissione delle petizioni.

#### 6. Conclusioni

Sulla base di quanto esposto nel presente Messaggio, vi invitiamo a voler

#### **r i s o l v e r e :**

1. Sono approvati i nuovi artt. 1, 3 cpv. 1, 4 par. 2, 5 e 7 del Regolamento comunale per la promozione dei trasporti pubblici del 24 settembre 2018.
2. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura di ratifica.

Con ossequio.

Per il Municipio:

il Sindaco

Loris Galbusera



la Segretaria supplente

Cristina Florioli

Allegato 1: Regolamento comunale per la promozione dei trasporti pubblici del 24 settembre 2018.

## **ALLEGATO 1**

### Regolamento comunale per la promozione dei trasporti pubblici del 24 settembre 2018

#### **Art. 1 Campo di applicazione**

Il presente regolamento disciplina la concessione di aiuti finanziari, diretti e indiretti, destinati a promuovere l'utilizzo dei trasporti pubblici (abbonamento annuale Arcobaleno e carte promozionali).

#### **Art. 2 Beneficiari**

<sup>1</sup>Possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente regolamento, le persone fisiche domiciliate (cittadini svizzeri o stranieri titolari di un permesso B/B-UE-AELS, C/C-UE-AELS) a Biasca come da risultanze ufficiali del controllo abitanti alla data di presentazione della domanda di sussidio.

<sup>2</sup>Ogni richiedente/beneficiario deve essere domiciliato a Biasca da almeno 6 mesi.

<sup>3</sup>Il richiedente/beneficiario deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'amministrazione comunale (imposte, tasse, multe, ecc. cresciute in giudicato).

<sup>4</sup>Ogni richiedente/beneficiario ha diritto a un unico contributo annuo.

#### **Art. 3 Contributo comunale**

<sup>1</sup>Il contributo comunale per il rilascio di un abbonamento annuale Arcobaleno è stabilito dal Municipio mediante ordinanza, ritenuto un minimo di CHF 50.00 e un massimo di CHF 200.00 fino a 2 zone, rispettivamente un minimo di CHF 100.00 e un massimo di CHF 400.00 oltre le due zone.

<sup>2</sup>L'abbonamento Arcobaleno sottoscritto deve essere annuale.

<sup>3</sup>Ogni anno è messa a preventivo la somma limite da destinare al sussidio. Raggiunto questo limite la concessione dei contributi cessa con semplice avviso all'utenza.

<sup>4</sup>Il contributo decade se la persona non si annuncia all'ufficio amministrazione comunale sociale entro tre mesi dalla data di acquisto dell'abbonamento.

<sup>5</sup>Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trasmesse ed evase in ordine progressivo fino all'esaurimento del credito disponibile risultante dal preventivo dell'anno di pertinenza.

#### **Art. 4 Modalità di pagamento e violazioni**

Il Municipio adotta, tramite procedura interna, la modalità di pagamento più opportuna e informa adeguatamente la popolazione.

In caso di conseguimento fraudolenti di prestazioni, il Municipio valuterà l'opportunità di denunciare i fatti presso le competenti autorità penali.

#### **Art. 5 Carte promozionali**

Il Comune aderisce al sistema delle carte (o biglietti) promozionali che le imprese di trasporto (FFS, ecc.) mettono a disposizione dei Comuni.

**Art. 6 Reclamo e ricorso**

<sup>1</sup>Contro le decisioni dell'amministrazione comunale è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

<sup>2</sup>Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

**Art. 7 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore retroattivamente il 1. gennaio 2024.